- 3 I riposi di cui al comma 1 del presente articolo saranno riproporzionati qualora nel corso dell'anno si verifichino i seguenti casi: assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, assenze non retribuite, sospensione del rapporto di lavoro con l'intervento della Cassa integrazione guadagni.
- Inoltre, per i singoli lavoratori la maturazione delle riduzioni di orario di cui al comma 2 del presente articolo avverrà in funzione delle diverse tipologie di prestazione lavorativa di cui al comma 2, nonché in proporzione diretta con l'effettiva attività lavorativa prestata. Ai soli fini del presente comma si considerano attività lavorativa: le ferie di cui all'art. 16; le festività di cui all'art. 15; le giornate di riposo e di riduzione dell'orario lavorativo di cui al presente articolo in quanto effettivamente godute; le assenze per infortuni professionali diversi dagli infortuni in itinere di cui all'art. 2 comma 3 del DPR 1124/65; le assenze riferibili a un unico e continuativo evento morboso di durata almeno pari a 150 giorni e che abbia comportato il ricovero ospedaliero; le assenze per congedo di maternità limitatamente ai primi 5 mesi; le ore per assemblea durante l'orario di lavoro, di cui all'art. 61; i permessi per RSU di cui all'art. 60, per RLSSA di cui all'art. 41, per cariche sindacali di cui all'art. 63.
- I suddetti riposi e riduzioni di orario di lavoro assorbono sino a concorrenza, quanto a titolo di riduzione di orario già concesso o concordato a livello aziendale.

Art. 10 - Lavoro a tempo parziale

- Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D,Lgs. 81/2015.
- 2 Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto prestato ad orario inferiore a quello contrattuale.
- Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, al sensi dell'art. 6, comma 4 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, possono essere previste clausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della RSU, indicato dal lavoratore medesimo e l'eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
- 4 Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, fermo restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato.

- 5 Per le c diritto ad t comma 2. elastica), è rio di lavor razione de dell'incider
- 6 La vari della presi inferiore a comma 5 state nei (male di 7 (
- 7 I trattar in particola
- 8 È cons rapporto a D.Lgs. 81,
- 9 È posi aggluntivo della dura sibilità è c può essei
- 10 II lavoi mentare s rientrano lavoro.
- 11 Le pre comma 9 di cui all'a contrattua titativo di zione del dell'incida
- 12 Nel la nario. A t ed even straordin

riproporzionati nzione, risolusione del rapagni.

ni di orario di e diverse tipon proporzione del presente 16; le festività e lavorativo di assenze per 'art. 2 comma uativo evento portato il ricoiltatamente ai , di cui all'art. all'art. 41, per

ino a concorconcordato a

ni del D.Lgs.

ud orario infe-

successivaseguenti del (relative alla rativa o rela-Per la sottosistere da un e l'eventuale ficato motivo

modificate o consenso di lavoratore di

- Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2. La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica), è possibile entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno ed è retribulta con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
- La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 7 giorni. In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma 5 da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 7 giorni.
- 7 I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare dall'art.7.
- 8 È consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 81/2015.
- È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all'orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita all'anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
- 10 Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall'effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.
- Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di cui al precedente comma 9, saranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all'art. 19, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
- 12 Nel lavoro a tempo parziale è possibile la prestazione di lavoro straordinario. A tale prestazione si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nel rapporti a tempo pieno.

- L'azienda valuterà positivamente, in funzione della fungibilità del lavoratore richiedente, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro il limite del 3% del personale dell'unità produttiva, occupato in ciascuna area funzionale di cui all'art. 4. Il risultato sarà arrotondato all'unità superiore, per le frazioni superiori a 0,5.
- 14 La Direzione aziendale informerà la RSU annualmente o, a richiesta, trimestralmente sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale ed il ricorso al lavoro supplementare.

Chiarimento a verbale

La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento non danno diritto alla maggiorazione di cui al comma 5, nel caso in cui esse siano richieste dal lavoratore interessato pér sua necessítà,

Art. 11 – Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o mansioni di semplice attesa o custodia

- Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro non può superare le 10 ore giornaliere o le 48 ore settimanali previste dal D.Lgs 66/2003.
- 2 La durata dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in:
 - 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
 - 48 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
- Le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono gli orari settimanali di cui al 2° comma (45 e 48).
- 4 Le ulteriori ore di prestazione saranno compensate con quote orarie di retribuzione maggiorate del 18% fino a 60 ore settimanali, del 25% per la 61ª ora settimanale e 35% per le ore successive.
- Al fini del trattamento economico per festività, ferle e tredicesima mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in, relazione al proprio orario.
- 6 Ai guardiani che prestano servizio esclusivamente notturno, fermo restando quanto sopra previsto, viene riconoscluta una maggiore paga di € 0,05 giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
- 7 Restano ferme le migliori condizioni anche aziendali in atto.

Chiarim

Gli au dia sono qualora fatto il c

Art. 12.

- 1 Lavo
- 2 Lavo
 - per i in un
 - per l22 e
- 3 Lavo manale tori sog(settimar essere paterminat giorno di festivo.
- 4 Le m
 - 1) lavor dalla per la per la
 - 2) lavor
 - 3) lavor dalla per le
 - 4) lavor
 - 5) lavor lavor